

Pubblicato il 23/10/2024

N. 18464/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09898/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9898 del 2024, proposto da Pina Capogna, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pietro Calce, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, per classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), per la Regione Lazio, pubblicata con di cui al DDG n. 1490 del 7 agosto 2024 (all.ti 3 e 4), nella parte in cui l'interessata figura al posto n. 87, con punti 180, anziché, più correttamente, al

posto n. 65, con punti 192, 50;

- del, conseguente, provvedimento di attribuzione della provincia di servizio, Roma anziché Frosinone (all.to 13);
- del provvedimento di attribuzione della sede di servizio (all.to 14) (Cannizzaro di Colleferro (RM), anziché “Pertini” di Alatri (FR) o altra sede ubicata in provincia di Frosinone),
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Ritenuto altresì necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e gli incumbenti di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO